

Introduzione al Convegno di studi sull'istituto dell'incardinazione

L'istituto dell'incardinazione è stato, per volontà espressa del Concilio Vaticano II, del tutto riordinato dal Codice del 1983. Studiare la portata e le ragioni del cambiamento costituisce di per sé un tema degno di essere preso in considerazione da un Convegno di studi. Ma oltre all'interesse teoretico è fin troppo evidente come l'evolversi della vita della Chiesa in questi ultimi decenni richiami uno studio approfondito di questo istituto.

La presenza del sacro ministero ha sempre comportato la necessità di provvedere alla soluzione di tre tipi di esigenze: innanzitutto, bisogna garantire che l'esercizio del ministero ordinato in favore dei fedeli sia svolto in comunione gerarchica con i loro legittimi Pastori; in secondo luogo, tenuto conto della loro condizione di ministri pubblici, si deve vegliare in maniera speciale per la disciplina e la probità di vita dei fedeli ordinati; infine, poiché "l'operaio è degno del suo salario", la Chiesa deve badare al sostentamento materiale dei suoi ministri. Un veloce sguardo alla storia della Chiesa e della normativa canonica in materia pone in evidenza come i diversi provvedimenti disciplinari hanno sempre girato attorno a queste tre problematiche.

Come è noto, è stato fortemente voluto dall'ultimo Concilio ecumenico (come si evince dalla lettura del decreto *Christus Dominus*, nn. 28 e 29 e, soprattutto, del *Presbyterorum ordinis*, n. 10) che nell'organizzazione del ministero sacro prendesse il sopravvento la dimensione pastorale, sebbene ciò non elimini la presenza degli altri due fattori, disciplinare e patrimoniale, al momento di tratteggiare l'incardinazione dei chierici. Certamente la preponderanza del profilo pastorale ha portato a rendere più flessibile l'istituto dell'incardinazione, organizzando gli enti incardinanti in funzione delle necessità spirituali dei fedeli e consentendo, sempre in base al bene delle anime, una maggiore mobilità del chierico. L'accentuazione dello scopo pastorale sottolinea a sua volta l'elemento gerarchico, giacché il ministero pastorale dei chierici deve compiersi in comunione con i successori degli Apostoli, ai quali è stata affidata l'amministrazione dei beni salvifici.

Ma qui va subito evitato un possibile equivoco. Nella vigente disciplina sotto lo stesso *nomen iuris* si tratta dell'incardinazione del chierico secolare e di quello incardinato in un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, ma il giurista non si può limitare ad adoperare acriticamente le categorie astratte, bensì egli deve cogliere le differenze esistenti nella realtà. Nel nostro caso, a ben guardare, si scorge facilmente come il contenuto del rapporto giuridico instaurato dall'incardinazione sia assai diverso a seconda se esso si ha in una circoscrizione ecclesiastica o in un ente associativo. Infatti, il vincolo dell'incardinazione negli istituti di vita consacrata abbraccia certamente la disciplina e il sostentamento dei chierici, ma, per quanto riguarda l'esercizio del ministero sacerdotale, si limita ad alcuni aspetti, giacché esso si compierà per la maggior parte in favore di una Chiesa particolare sotto la corrispondente autorità. Viceversa, l'incardinazione in una circoscrizione ecclesiastica viene determinata precisamente in funzione dello svolgimento del ministero; il chierico secolare si ordina per cooperare con la funzione episcopale del Pastore al quale la Chiesa ha affidato un insieme di fedeli (i quali, proprio perché diretti da un Pastore, coadiuvato da un presbiterio nel *ministerium verbi et sacramentorum*, formano una porzione del Popolo di Dio). L'incardinazione del chierico secolare, quindi, consiste soprattutto in un vincolo di servizio (di determinazione del ministero) in favore della porzione del Popolo di Dio (senza scapito della sua partecipazione alla *sollicitudo omnium ecclesiarum*); e da questa relazione di servizio derivano gli altri aspetti disciplinare e patrimoniale.

In ogni caso, è fuori dubbio la natura gerarchica dell'*ordo*: l'incorporazione ad esso avviene attraverso l'azione dei successori degli Apostoli, l'esercizio del diaconato e del presbiterato è di collaborazione con i vescovi. Eppure è possibile l'incardinazione in un ente associativo, ma in tale ipotesi il contenuto del vincolo dell'incardinazione ha i limiti segnalati. Tale possibilità è stata ammessa dalla Chiesa per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica, in considerazione della peculiare vocazione e missione ecclesiale dei loro membri sacerdoti (al punto che negli enti clericali di diritto pontificio viene trasmessa ai loro Superiori una seppur limitata partecipazione alla *potestas sacra*). Ultimamente ci si è interrogati, in sede *de iure condendo*, circa la possibilità e convenienza di estendere la capacità di incardinare ad altri enti associativi. Non spetta a me, dare una risposta a questo domanda, ma soltanto segnalarla. Ad ogni modo, oserei accennare a due punti che forse possono illuminare la questione.

Il primo riguarda l'ambito di autonomia privata di cui gode il chierico, nonostante la sua condizione di ministro sacro. Tale ambito non va visto in un'ottica dialettica rispetto alla disciplina ecclesiastica, ma come ambito in cui si sviluppano i diritti (che costituiscono al contempo degli obblighi morali) riguardanti la propria santità. In altri termini, il vincolo di incardinazione non può essere concepito come totalizzante della persona del chierico.

Il secondo punto, che potrebbe essere una via per ulteriori riflessioni, consiste nel fatto che se i fedeli considerati singolarmente hanno il diritto fondamentale di ricevere i mezzi salvifici da parte dei loro Pastori, quando essi si aggregano in associazioni per raggiungere un fine relativo a quello della Chiesa hanno il diritto ad essere sostenuti spiritualmente in quelle iniziative. Ne segue che la presenza di associazioni in una diocesi obbliga il vescovo a provvedere nella misura del possibile alla loro *adeguata* assistenza spirituale, il che può anche concretizzarsi in convenzioni più o meno stabili.

Quanto esposto è sufficiente per rendersi conto dell'impossibilità di esaurire lo studio delle problematiche suscitate dall'istituto dell'incardinazione in un convegno di due giorni, ma è al contempo illustrativo di quanto sia opportuno dedicare un'attività di questo tipo per approfondire alcuni punti ritenuti basilari e per studiare le questioni rimaste aperte.

Eduardo Baura